

La liberalizzazione delle professioni è solo un inganno per favorire la grande industria

Ordini a garanzia dello sviluppo

Il mercato senza regole aiuta solo le imprese, non i cittadini

La liberalizzazione del settore degli ordini professionali è tema di stretta attualità che merita approfondimenti non solo di natura economica e sociale. Ecco allora il sagace saggio di Luca De Compadri, responsabile della rivista giuridica *Leggi di Lavoro*, che nel n. 4 della stessa sviluppa alcune interessanti riflessioni giuridiche in materia.

Se il senso della modernità migliore trova una sua realizzazione nella soppressione degli ordini professionali, in quanto barriere inutili e di fatto ostacolanti lo sviluppo economico, si prefigurerebbe un'ipotesi di Stato, fondata sul c.d. liberismo, secondo cui lo Stato medesimo, limitandosi a costruire solamente essenziali infrastrutture, lascerebbe al mercato la determinazione di regole spontanee in un contesto evolutivo proprio, governato da una mano invisibile, che secondo Adam Smith rappresenterebbe la Provvidenza del libero mercato. Conseguenza diretta del processo liberista è la deregolamentizzazione del sistema, al fine di eliminare ogni restrizione agli affari, dando maggiore impulso alla concorrenza. Quest'ultima sarebbe da sola in grado di regolare i meccanismi dell'economia: la concorrenza offre un compenso immediato e naturale che una folla di rivali si affanna ad ottenere, ed agisce con più grande efficacia di una punizione distante, dalla quale ciascuno può sperare di sfuggire (cfr. Adam Smith, *La ricchezza delle nazioni*).

Ma in un contesto normativo, così rigidamente segnato e caratterizzato da continui impulsi precettivi, la soppressione del sistema ordinistico, sistema strutturato e anteriore alla idea stessa di Stato, non trova un senso

giuridico compiuto, assumendo, invero, la veste di un evidente, ma ingannevole, «laissez faire». L'ordine professionale, fondando la sua identità nella c.d. regola deontologica, funge da interprete misurato e moralizzante nella necessaria dinamica della relazione tra lo stato e il cittadino, atteso che il sistema necessita di regolare i rapporti diretti con una pubblica amministrazione, che è parte attiva nella gestione dei beni primari, compresi quelli previdenziali e assistenziali. Non può, al riguardo, sfuggire il fatto che lo stesso rapporto lavoristico sia rigidamente vincolato al rapporto previdenziale, che vede come parte terza obbligatoria l'ente amministrativo.

L'attuale tentativo di soppressione degli ordini sembra non rispondere ad una logica di ristrutturazione dello Stato, ma più semplicemente ad uno spossessamento di competenze, al fine di attrarre le medesime verso «il capitale», che diverrebbe l'unico contraddittore della pubblica amministrazione nell'unica logica conosciuta del profitto, senza regole, poiché non troverebbe più cittadinanza la essenzialità deontologica della singola professione. La concorrenza vera tutelata dall'ordine, ente di diritto pubblico, nell'ambito di una garanzia di conoscenza professionale necessaria, lascerebbe il posto ad un sistema di oligopolio, dove la conoscenza del singolo perderebbe l'autonomia propria dell'arte liberale, divenendo propedeutica a un profitto di mercato, in cui verrebbero a confondersi i controllanti con i controllori. L'oligopolio dei servizi professionali in dote al capitale porterebbe all'inevitabile massimizzazione del profitto e, quindi, ad un sicuro innalzamento del prezzo del servizio professionale spossessato agli ordini. Questi

ultimi, in realtà, rappresentano la garanzia statale del giusto accesso professionale, alimentando una concorrenza in cui il profitto trova una sua umanizzazione nel controllo dell'ordine stesso sul rispetto della dignità e del decoro della professione, anche delimitato dalle indicazioni della tariffa. Peraltro, la dignità e il decoro menzionati sono a tutela dell'affidamento dei terzi, destinatari dell'opera del professionista e sono la necessaria specificazione del principio civilistico della correttezza e buona fede, attesa la particolare importanza dell'opera professionale, che è volta a soddisfare esigenze primarie del cittadino. Il contenuto dell'impegno ordinistico è coltivato nella crescita dell'individuo professionista nella sua globalità, poiché la prestazione professionale non si compone unicamente di profitto, ma di impegno e qualità della prestazione medesima. In verità mentre nel sistema oligopolistico (capitalistico puro) è l'offerta che determina il prezzo, portando sempre più profitto agli offerenti, non essendovi regole di mercato, nel sistema attuale, fondato sugli ordini, il prezzo viene calmierato nel sistema di controllo operato dagli ordini stessi.

La concorrenza perfetta non può essere ottenuta senza regole: la mano invisibile, così tanto decantata dai teorici del liberismo, quale provvidenza genetica del sistema economico libero, realizza un'utopia.

Il sistema ordinistico, non è un limite allo sviluppo, ma una garanzia di sviluppo professionalmente garantito, un ambito di vera concorrenza, che necessita certamente di nuove regole, di nuova linfa normativa, di nuovi strumenti di svolgimento dell'attività, di nuove modalità di accesso, ma sempre nel fermo rispetto dell'originario principio deontologico, che, purtroppo, è sconosciuto dai teorici del liberismo.

L'approfondimento è su Leggi di Lavoro

Leggi di Lavoro «la rivista giuridica bimestrale dei Consulenti del Lavoro», uno strumento indispensabile e insostituibile per gli operatori del diritto del lavoro. Teorica ma concreta, scientifica ma pratica, giuridica ma anche tecnica: insomma, una rivista unica nel suo genere. Nasce così *Leggi di lavoro*, un titolo volutamente equivoco e accattivante che vuole rappresentare la vera essenza del diritto del lavoro. Quello applicato, quello che parte dal divenire quotidiano per giungere ai massimi livelli della teoria giuridica, quello vissuto dai professionisti che più di ogni altro soggetto spaziano negli



dettagli teorici e pratici del diritto applicato.

Come abbonarsi:
 costo dell'abbonamento bimestrale (6 numeri)
 per un anno € 30,00

1 - con Bollettino postale, c/c
 000057787152 - Causale: «Abbonamento *Leggi di Lavoro*», intestato a Fondazione Studi

2 - con Bonifico bancario Banco
 posta IBAN: IT38 J076 0103 2000 0005 7787
 152 - Causale: «Abbonamento *Leggi di Lavoro*»,
 intestato a Fondazione Studi

3 - online su PayPal

Il libro unico di luglio con presenze presunte

Le indicazioni per l'elaborazione del Libro unico del Lavoro per il mese di luglio sono state diramate dal Ministero del lavoro con la lettera circolare del 28 luglio 2009 prot. n. 25/I/10964.

In particolare, il Ministero del lavoro sottolinea che numerose imprese sospendono la propria attività in occasione delle ferie estive. In considerazione di ciò, non potranno effettuare il calcolo della retribuzione su un orario di lavoro effettivamente prestato ma, almeno per gli ultimi giorni di luglio, potranno effettuare un calcolo solo «presuntivo» delle presenze.

Ne consegue che le presenze indicate nel Lul di luglio come «presuntive» potranno essere valorizzate correttamente, effettuando i relativi conguagli, nel Lul del mese di agosto (da elaborare entro il 16 di settembre).

Il differimento operato dovrà, tuttavia, essere specificamente annotato, così come previsto in via generale dall'art. 1, comma 3, del dm 9 luglio 2008, nel «cedolino» di luglio.

E dalla Fondazione Studi arriva la bozza di circolare modificabile in base alle singole esigenze che si può scaricare da www.consulentidellavoro.it

